

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERIOLI, PUCCI di BARSENTO, ALESI, GIOMO, CATELLA

Presentata il 6 luglio 1968

Norme per la riforma del sistema pensionistico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei pensionati già addetti alle gestioni delle imposte di consumo soffre, da tempo, delle più gravi e delle più strane sperequazioni, settoriali e extrasettoriali, che fanno dei detti pensionati il nucleo forse più scontento e più in fermento di tutto il sistema pensionistico vigente.

Le leggi che regolano tale categoria, tra le quali, principalmente: il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863; la legge 25 marzo 1958, n. 329, la legge 14 febbraio 1963, n. 156, la legge 24 maggio 1966, n. 370, hanno determinato una tale situazione di disagio che è necessario oltre che doveroso eliminare decisamente, nel modo più confacente per equità e giustizia alle esigenze etico-morali della categoria.

La situazione è talmente confusa da far ritenere che ogni pensionato, o quanto meno ogni gruppo di pensionati appartenenti alla stessa categoria, abbia un sistema pensionistico tutto proprio. È così, infatti, che nella stessa categoria esistono: pensionati con pensione determinata in base ai contributi e pensionati con pensione determinata in base agli emolumenti percepiti, per il solo fatto di essere andati in pensione prima o dopo il 1° gennaio 1950 (rispettivamente, articolo 6 legge 25 marzo 1958, n. 329, e articolo 3 legge 24 maggio 1966, n. 370 — articolo 4 legge 25 marzo 1958, n. 329 e articolo 1 legge 24

maggio 1966, n. 370); pensionati con la indennità di soggiorno, cura e residenza non riconosciuta ai fini della pensione e pensionati con la detta indennità riconosciuta in parte o per intero (articolo 5 e 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 156); pensionati con percentuale 1,50 per cento e pensionati con percentuale 1,70 per cento per gli anni di servizio che vanno dal 6° al 30° (rispettivamente, articolo 4 legge 25 marzo 1958, n. 329, articolo 1 legge 24 maggio 1966, n. 370); pensionati « con » e pensionati « senza » il riconoscimento della « indennità ad *personam* » ai fini della pensione (articolo 10 legge 24 maggio 1966, n. 370); pensionati con pensione privilegiata perché determinata da emolumenti « aziendali » e non « nazionali » (articolo 9 legge 24 maggio 1966, n. 370); pensionati pari grado, con pari anzianità a pari carico di famiglia, aventi pensioni del tutto differenti e con sperequazioni che raggiungono il 100 per cento solo perché andati in pensione in un periodo anziché in un altro.

Motivi di giustizia esigono, quindi, prestazioni adeguate per la perequazione dei trattamenti con prospettiva unitaria, giusta e coerente, con finalità ed esigenze di un efficiente sistema pensionistico valido per tutti i tempi, passati, presenti e futuri.

Riferendoci all'impegno assunto dal Governo il 23 marzo 1966 in Commissione la-

voro del Senato, abbiamo ritenuto necessario intervenire con la presente proposta.

Gli articoli 1 e 2 della proposta stabiliscono la denominazione, gli scopi e l'ordinamento del Fondo e conferiscono delega legislativa al Governo per l'attuazione della organica riforma del sistema pensionistico sulla base delle norme vigenti compatibili e delle norme stabilite dalla presente proposta di legge.

L'articolo 3 pone a carico dello Stato il 50 per cento del contributo dovuto dalla categoria al « Fondo adeguamento pensioni » al fine di localizzare l'onere al solo contributo pertinente. Sino al 31 dicembre 1967, per il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, e successive proroghe lo Stato ha assunto il finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali (tubercolosi, disoccupazione, solidarietà e Fondo adeguamento pensioni).

L'articolo 4 eleva da 55 a 60 anni di età e da 30 a 35 anni di assicurazione e così da 65 a 70 anni di età e da 10 a 15 anni di assicurazione, i limiti massimi per ottenere la pensione di vecchiaia. Da tale provvedimento, il Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, ne trarrà sicuro vantaggio, tale da meglio garantire gli interessi degli iscritti senza bisogno di aumentare il contributo di cui all'articolo 3.

L'articolo 5 della proposta, detta un sistema unico, equo e razionale, elimina le superpensioni, garantisce la perequazione dei trattamenti e indica in materia di pensioni principi di equità e di giustizia.

L'articolo 6 riduce a 5 anni i limiti attualmente previsti per la pensione e per il rimborso dei contributi ai superstiti; ciò in analogia al caso di invalidità previsto dallo stesso articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Con l'articolo 7 si intendono eliminare le assurde e incresciose situazioni nascenti da matrimonio contratti dopo la cessazione dal servizio e dopo compiuti i 50 anni di età.

L'articolo 8 detta le norme fondamentali per il trattamento di pensione che, a gradi, si uniforma ai grandi principi di giustizia sociale in atto e afferma il principio quale risulta dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo il quale, la tredicesima mensilità costituisce istituzione autonoma rispetto al regime pensionistico, nel senso che essa è e deve essere una aggiunta rispetto alla liquidazione della pensione.

L'articolo 9 provvede definitivamente ed in modo equo e unitario alla riliquidazione

della pensione, debellando una volta per sempre tutte le sperequazioni esistenti di cui è detto nelle premesse e provvede al futuro della pensione che, una volta liquidata, non dovrà rimanere né bloccata nella misura determinata, né affidata ad eventuali iniziative di rivalutazione che si sono dimostrate tardive e inadeguate.

L'articolo suggerisce l'unica completa forma di rivalutazione automatica e introduce anche nel settore delle imposte di consumo, il comandamento che ci viene dalla Costituzione, in base al quale i cittadini hanno pari dignità sociale, sono senza distinzioni di condizioni personali e sociali, hanno diritto ad una retribuzione e quindi ad una pensione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa consona al grado e alle mansioni ricoperte in servizio.

L'articolo 10 vuole garantire al pensionato, nel periodo in cui ne ha maggior bisogno, gli stessi assegni di famiglia che avrebbe goduto se fosse rimasto in servizio.

L'articolo 11 modifica opportunamente le aliquote di pensione destinate ai superstiti in considerazione del fatto che, in pratica, la dipartita di un coniuge non comporta automaticamente la riduzione a metà delle esigenze di vita. Al coniuge superstite resta ancora il carico di spese, imposte e tasse nella misura precedentemente sostenuta.

L'articolo 12 vuole servire da remora e da monito nei confronti delle molte, lunghe e costose vertenze che turbano, in ogni modo, i rapporti tra gli iscritti e gli enti previdenziali.

L'articolo 13 è opportuno riconoscimento della esigenza di una categoria, esattamente quella più interessata, ad avere in seno al Comitato amministrativo del Fondo di previdenza, un proprio qualificato rappresentante.

Riteniamo che la presente proposta, per la sistemazione di ogni aspetto della travagliata materia che riguarda il pensionamento del benemerito personale addetto alle gestioni imposte di consumo al quale è affidata la riscossione di importanti tributi in favore dei comuni e dello Stato, meriti l'attento e sollecito esame del Parlamento.

È un atto di giustizia da tempo atteso; è un atto di equilibrato senso di responsabilità da parte degli organi legislativi sempre sensibili a che si realizzino ordinamenti sempre più giusti e più degni di un paese civile e democratico basato sulla giustizia sociale; è un atto che raccomandiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il « Fondo speciale di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo », istituito con l'articolo 316 del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e disciplinato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale e ha lo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono iscritti a norma delle leggi vigenti.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le norme che disciplinano la materia, coordinandola opportunamente con le norme esistenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e in conformità con i principi inderogabili fissati nella presente legge.

ART. 2.

Il Fondo provvede a corrispondere allo iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui all'articolo 1, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nell'assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo, sono pagate in unica soluzione, e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.

L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando per qualsiasi motivo, non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente leg-

ge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

ART. 3.

È posto a carico dello Stato il 50 per cento del contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con legge 6 giugno 1952, n. 736.

ART. 4.

La lettera *b*) dell'articolo 11 del regolamento approvato col regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è modificata come segue:

« ad una pensione per anzianità, quando l'iscritto abbia compiuto i 60 anni di età e raggiunto i 35 di assicurazione, o 70 anni di età e 15 di assicurazione ».

ART. 5.

Gli emolumenti soggetti a contribuzione da considerare ai fini della pensione sono i « minimi contrattuali stabiliti dagli accordi sindacali nazionali ».

Qualsiasi eccedenza ai detti « minimi » a carattere continuativo, derivante da accordi aziendali, locali o personali, è considerata ai fini della pensione sino al limite massimo del 20 per cento della retribuzione assoggettata a contributo e goduta negli ultimi 12 mesi di servizio effettivo, sempre che detta eccedenza (super-minimo, indennità, compenso o assegno *ad personam*) sia stata effettivamente goduta durante il triennio precedente la cessazione del servizio.

Per i gradi eccedenti quelli previsti dai contratti nazionali di lavoro e cioè per il personale incaricato di mansioni sociali, si fa riferimento all'ultimo grado sindacale ricoperto e gli emolumenti a esso corrispondenti, maggiorati del 10 per cento.

Il primo comma dell'articolo 9, lettera *a*), della legge 24 maggio 1966, n. 370, è sostituito dal seguente: « La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita: *a*) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1966, n. 370, sono soppressi.

ART. 6.

Il limite di 10 anni di assicurazione per la pensione ai superstiti e per il rimborso agli stessi del 90 per cento dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, di cui, rispettivamente, all'articolo 11, lettera c) del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e all'articolo 7 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è ridotto a 5 anni.

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è abrogato. Al suo posto è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Non ha diritto alla pensione il vedovo o la vedova che sia separato per propria colpa con sentenza passata in giudicato ».

ART. 8.

Gli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, sono sostituiti dal seguente:

« Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte consumo, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con le decorenze e percentuali che seguono:

a decorrere dal 1° gennaio 1968, 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento per ogni anno successivo fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile;

a decorrere dal 1° gennaio 1969, 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata del 2,25 per cento per ogni anno successivo fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile.

In nessun caso l'importo annuo della pensione può essere superiore al 100 per cento della retribuzione considerata, né inferiore a lire 390.000 per le pensioni dirette e a lire 260.000 per quelle indirette e di reversibilità.

L'importo annuo della pensione sarà diviso in 12 rate, restando a carico del Fondo la tredicesima mensilità che si corrisponde in occasione delle feste natalizie.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che sono stati collocati in pensione al compimento dei 30 anni di assicurazione o al compimento dei 55 anni di età con 30 anni di assicurazione, possono riscattare il periodo occorrente per raggiungere il limite massimo di 35 anni di effettivo ser-

vizio, mediante l'integrale versamento dei contributi dovuti al Fondo pensione sulla base degli emolumenti dell'epoca a cui la vacanza si riferisce ».

ART. 9.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, sono sostituiti dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1968 tutte le pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo, saranno riliquidate *ex novo* sulla base degli stipendi in atto goduti dai « pari grado » in servizio, con le percentuali e le norme di cui al precedente articolo 8.

Successivamente, a partire dal 1° gennaio 1969, le pensioni saranno rivalutate ogni qual volta, per qualsiasi motivo, sarà modificato il trattamento economico del personale pari grado in servizio attivo addetto alle gestioni imposte consumo ».

ART. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1968, ai pensionati, spettano, in aggiunta alla pensione, gli assegni di famiglia per le persone a carico, nella misura corrisposta al personale in servizio.

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 17 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è modificato come segue:

« In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono le seguenti:

- a) per il solo coniuge 60%
- b) per il coniuge con 1 orfano . 70%
- c) per il coniuge con 2 orfani . 80%
- d) per il coniuge con 3 orfani o più 90%
- e) per 1 orfano 60%
- f) per 2 orfani 70%
- g) per 3 orfani 80%
- h) per 4 orfani 90%
- i) per 1 genitore a carico 30%
- l) per 2 genitori a carico 50%
- m) per ciascun fratello celibe o sorella nubile (da non superare l'importo della pensione) 20%

In tal senso restano modificate anche le misure indicate all'articolo 6 della legge 24 maggio 1966, n. 370.

ART. 12.

Per qualsiasi controversia possa sorgere tra il Fondo e gli iscritti, le spese legali che l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni affrontano a sostegno delle loro tesi, non sono a carico del Fondo speciale di previdenza.

In caso di soccombenza, i lavoratori iscritti al Fondo pagheranno soltanto le spese vive senza diritti di procuratori o compensi legali ai difensori dei predetti Istituti.

ART. 13.

Fa parte del Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, in qualità di membro, un rappresentante sindacale della categoria pensionati imposte di consumo.